

STATUTO

ECOOP-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA PONTE SAN
FERDINANDO 29

Numero REA: TE - 157121

Codice fiscale: 01835330679

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo 4

La Società sarà amministrata da un Amministratore Unico; viene nominato a tale carica, a tempo indeterminato e fino a dimissioni o revoca, **il signor DEGLI ESPOSTI Andrea**, sopra generalizzato.

Il suddetto accetta la carica conferita, dichiarando che non vi sono a suo carico cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e di essere a conoscenza della disciplina sul conflitto di interessi e chiede l'iscrizione della propria nomina presso il Registro delle Imprese competente.

Articolo 5

Viene omessa la nomina del Collegio Sindacale in quanto non obbligatorio per legge.

Articolo 6

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dalle norme dello Statuto qui di seguito riportato:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita la società cooperativa denominata "eCoop-cooperativa sociale a responsabilità limitata".

	ARTICOLO 2 (SEDE E DOMICILIO)	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Teramo.	
	Con le forme e le modalità previste dalla legge, la sede lega-	
	le della società potrà essere trasferita e potranno essere	
	istituite unità locali, filiali, succursali, agenzie, uffici e	
	rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire con propria	
	determinazione la sede nell'ambito del Comune sopra indicato	
	così come potrà istituire e sopprimere ovunque, succursali,	
	agenzie e rappresentanze.	
	Il domicilio, o altri recapiti e riferimenti dei soci, degli	
	amministratori e dei sindaci, se nominati, per tutti i rappor-	
	ti con la società, si intende quello che risulta dall'Ufficio	
	del Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 3 (DURATA)	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più	
	volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tem-	
	po indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di reces-	
	so dei soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ARTICOLO 4 (MODELLO SOCIETARIO)	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	

	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 (PREVALENZA, PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILI-	
	TA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono per-	
	seguiti i principi della mutualità prevalente e quindi trove-	
	ranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente,	
	nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale con-	
	dizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio eviden-	

5 di 45

	veau);	
	- installazione di impianti idraulici;	
	- installazione, manutenzione e riparazione di impianti idro-	
	termosanitari; di riscaldamento e climatizzazione; di impianti	
	per il trasporto e l'utilizzazione del gas e degli impianti di	
	protezione antincendio nonché commercio al dettaglio di im-	
	pianti di condizionamento;	
	- servizi di promozione del territorio ed in particolare ac-	
	compagnamento di persone in escursioni in montagna, nei parchi	
	nazionali, regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi natu-	
	rali e faunistiche su ogni tipo di sentiero e su ogni ecosi-	
	stema;	
	- illustrazione culturale, naturale e delle tradizioni locali	
	dell'ambiente montano; percorso e introduzione scientifico-	
	cognitiva del territorio in questione, analisi dei suoi molte-	
	plici aspetti;	
	- possibilità di istituire e gestire centri di educazione am-	
	bientali e rifugi.	
	Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno eser-	
	citate nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi;	
	la società potrà altresì partecipare a gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente an-	
	che in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	

presente Statuto;

- potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, purché strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico e ogni altra attività vietata di cui al'art.106 T.U.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385).

ARTICOLO 7 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.381/91;

b) soci lavoratori;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-

zionamento della società cooperativa stessa e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese che siano o si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 8 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile,
i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-
colo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 9 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	- l'effettiva attività svolta in relazione ai requisiti pre-	
	scritti per l'ammissione, la condizione professionale, le spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale re-	
	golamento interno e le deliberazioni prese dagli organi socia-	
	li competenti;	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del pre-	
	sente statuto;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già	
	iscritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità; copia del titolo di studio;	
	certificato del casellario giudiziario; stato di famiglia; do-	
	cumentazione attestante le proprie esperienze professionali	
	attinenti le attività svolte dalla cooperativa; Curriculum Vi-	
	tae.	

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, e l'inesistenza di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha

proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)

giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale deli-

bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-

ta, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della

tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di se-

greteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su pro-

posta dell'Organo amministrativo; del sovrapprezzo eventual-

mente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approva-

zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre coo-

perative che perseguano identici scopi sociali ed implicino

un'attività concorrente, né, senza espresso assenso

dell'organo amministrativo, possono prestare lavoro subordina-

to a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo

o affine a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci volontariamente tenuto. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 11 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 12 (RECESSO DEL SOCIO)

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) non rispetti le regole del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro

60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e 40.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 13 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ine-

	riscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli or-	
	gani sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote/azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese pri-	
	vate o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quali notevoli inadempimenti;	
	g) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno	
	di appartenere alla cooperativa;	
	h) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-	
	fici, per fallimento del socio;	
	i) non adempia alla propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incor-	
	ra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	

previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.39 e seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 14 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art.39 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena

di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 15 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 16 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2	
	e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	articolo 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del prece-	
	dente articolo 13 (tredici).	
	In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dal pre-	
	cedente articolo 7 (sette).	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente articolo 13 (tredici).	
	ARTICOLO 17 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento e perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa, comunque, può compensare il credito - derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile - con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ha ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 18 (SOCI SOVVENTORI)

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

ARTICOLO 19 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

ARTICOLO 20 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 21 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei

	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-	
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procede-	
	re alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ARTICOLO 22 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci operatori.	

ARTICOLO 23 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 24 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere, nel libro dei soci volontariamente tenuto, l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 25 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-

tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,

oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-

tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-

nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di

questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-

ne degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al

30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992

n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio

1992 n.59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra

i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 26 (RISTORNI)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 27 (ORGANI)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o altra forma equipollente;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ARTICOLO 28 (ASSEMBLEA)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e Sindaci effettivi se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 29 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) la nomina eventuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 codice civile;

	5) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	7) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	8) le modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) la delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo	
	e dei Sindaci se nominati;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo reputi necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo	
	Amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 30 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 31 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 32 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci volontariamente tenuto volontariamente tenuto, o comunque tali per deposito del titolo presso il registro delle imprese competente, da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque (5) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 33 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 34 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscon-

tro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può anche essere estraneo al consiglio.

ARTICOLO 35 (COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiun-

gimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci di esercizio;
- compilare eventuali regolamenti interni;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune;
- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone

	le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali	
	obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente sta-	
	tuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	

iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 36 (CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 37 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenienza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenienza dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,

l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 38 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 39 (RAPPRESENTANZA)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, all'Amministratore unico o al Presidente e al vice Presidente disgiuntamente, che sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Per operazioni di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti compiuti.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-

	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-	
	li, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 40 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	

è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 41 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle:

- a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta

alla cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 42 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 3.000,00 (tremila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Unione Nazionale delle Cooperative Italiane.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto

	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D. Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	ARTICOLO 43 (ESECUZIONE DELLA DECISIONE)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	

all'attività sociale.

ARTICOLO 44 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

La società si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'articolo 2545 duodecies e 2545 septiesdecies codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina di uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.24;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

ARTICOLO 45 (REGOLAMENTI)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre appositi regolamenti interni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie di cui al precedente ar-

44 di 45

	ni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori	
	non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."	
	...	
	Articolo 7	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni	
	anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre	
	2012 (duemiladodici).	
	Articolo 8	
	I componenti danno mandato al nominato Amministratore Unico di	
	compiere gli adempimenti e le formalità per l'iscrizione nel	
	registro delle imprese competente, nella sezione cooperative,	
	con facoltà di apportare al presente atto eventuali modifiche	
	che venissero richieste a tale scopo dagli organi competenti.	
	Articolo 9	
	Le spese per la costituzione della società, calcolate appros-	
	simativamente in Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero ze-	
	ro), sono a carico della società medesima.	
	Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalla legge in	
	materia di cooperativa sociale.	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura, ai componenti che lo approvano e lo conferma-	
	no.	
	Consta di dodici fogli per quarantasei pagine intere e parte	
	della presente quarantasettesima fin qui, scritte da persona	
	di mia fiducia con mezzo meccanico ai sensi di legge e comple-	